

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2022 del 20/04/2023
Oggetto	art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i - BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl con sede legale in via Pontaccio n. 10 in comune di Milano (MI). Modifica Autorizzazione Unica, DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021, per attività di deposito preliminare e trattamento di rifiuti pericolosi presso l'impianto sito in Piazzale G. Donegani n. 12 in comune di Ferrara (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2090 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno venti APRILE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 10522/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl** con sede legale in via Pontaccio n. 10 in comune di Milano (MI). Modifica Autorizzazione Unica, DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021, per attività di deposito preliminare e trattamento di rifiuti pericolosi presso l'impianto sito in Piazzale G. Donegani n. 12 in comune di Ferrara (FE).

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 23/02/2023 (assunta al PG/2023/32488), presentata dalla Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl**, nella persona del Legale Rappresentante Corrado Rotini, con sede legale in via Pontaccio n. 10, in comune di Milano (MI) ed impianto in comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani n. 12;

Richiamati i seguenti atti:

DET-AMB-2018-6603 del 14/12/2018 di autorizzazione unica per attività di deposito preliminare e trattamento di rifiuti pericolosi;

DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021 di modificato dell'atto DET-AMB-2018-6603 del 14/12/2018;

Richiamata la nota di questo Servizio, PG/2023/35704 del 28/02/2023, di avvio del procedimento;

Preso atto che:

- la ditta risulta autorizzata alle operazioni di **deposito preliminare D15 e trattamento D9** dei seguenti rifiuti :
EER 16.03.03* e 16.08.02* nell'impianto denominato **DP1-TR1**;
EER 16.03.03* nell'impianto denominato **DP3-TR2**;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po n. 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

Via Bologna n. 534, 44124 Ferrara tel. 0532 234811 | fax 0532 234801 | pec: aoofoe@cert.arpa.emr.it

- al deposito **preliminare D15** di rifiuti EER e 07.07.03* nell'area **DP2** ;
- la ditta comunica la dismissione dell'impianto TR1, con la rinuncia a trattare i rifiuti di cui al codice EER i rifiuti 16.08.02*;
- i rifiuti di cui al codice ERR 16.03.03* verranno stoccati in siletti nell'area individuata in planimetria con la sigla **DP3, in prossimità dell'impianto TR2**, con una capacità di 20 tonnellate/istantanee;
- i siletti sono contenitori in pressione, senza possibilità di contatto dei rifiuti con le acque meteoriche;
- a seguito della dismissione dell'impianto TR1 il rilevamento di perdite con GAS DETECTOR e HCL DETECTOR di cui al punto 19. dell'atto DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021, richiamato sopra, non viene più svolto, in quanto previsto esclusivamente nell'area DP1;
- i quantitativi **massimi annuali di rifiuti avviati a smaltimento (D9) rimane invariato (pari a 380 t/a)**;
- **i quantitativi istantanei** dei rifiuti sottoposti a deposito preliminare (D15) rimangono invariati rispetto a quanto autorizzato, ossia pari a **49 tonnellate/istantanee**;
- **il quantitativo massimo annuale** del deposito preliminare (D15) dei rifiuti di cui al EER 070703* risulta **pari a 380 t/a**;

Preso atto altresì che la ditta, per l'aggiornamento dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto TR1, chiede inoltre l'adeguamento di alcune prescrizioni;

Vista la nota della Società, assunta al PG/2023/55940 del 29/03/2023, in risposta alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota PG/2023/53453 del 27/03/2023 relativamente all'adeguamento di alcune prescrizioni riportate negli atti sopra richiamati, riguardanti l'impianto di cui si chiede l'eliminazione (DP1-TR1);

Dato atto che nell'atto DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021 era stato erroneamente riportata come area di stoccaggio dei rifiuti di cui al EER 070703* l'area indicata con la sigla DP3, anziché quella indicata con DP2 (corretta);

Ritenuto:

- di dovere rettificare e modificare l'atto DET-AMB-2018-6603 del 14/12/2018, così come modificato dall'atto DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021;
- che l'aggiornamento dell'autorizzazione riguarda la dismissione dell'impianto TR1, con la rinuncia del conferimento dei rifiuti di cui al codice EER 160802* riguardante i catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi, da attribuire ai catalizzatori secchi, e la rettifica relativa all'area di stoccaggio dei rifiuti di cui al codice EER 070703*, indicata in planimetria con la sigla DP3, invece che DP2;

- per una migliore comprensione dell'atto, di sostituire la parte autorizzativa degli atti richiamati in premessa con quella inserita nel presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG-2022-162 del 22/12/2022 è stato conferito alla d.ssa geol. Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

Dato atto che la società con nota inviata via pec, assunta al PG/2023/47397 del 16/03/2023, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01210644804164 del 3/02/2023 unitamente al presente atto presso la propria sede, ed utilizzata unicamente a tale scopo;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema pago PA;

A U T O R I Z Z A

la società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl**, nella persona del legale rappresentante protempore, CF e P IVA 11531310156, con sede legale via Pontaccio n. 10 in comune di Milano (MI) ed impianto in Piazzale G. Donegani n. 12, in comune di Ferrara (FE).

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle seguenti condizioni:

1. l'esercizio delle attività di deposito preliminare D15 e/o smaltimento D9 dovrà essere svolto nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
2. i rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di deposito preliminare **D15** e trattamento **D9**, presso gli impianti indicati nella planimetria, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", con "DP3-TR2", sono i seguenti:

CER 16.03.03* *rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose*

3. i rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di deposito preliminare **D15** presso l'area indicata in planimetria, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", con "**DP2**" sono i seguenti:

CER 07.07.03* *Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri;*

4. il **quantitativo massimo annuale** dei rifiuti trattati (D9) di cui al punto 2. precedente non dovrà superare le **380 tonnellate/anno**;
5. il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti sottoposti alle operazioni D15 di cui ai punti 2. e 3. precedenti non dovrà superare le **49 tonnellate/istantanee**;
6. il **quantitativo massimo annuale** dei rifiuti in deposito preliminare (D15) di cui al punto 3. precedente non dovrà superare le **380 tonnellate/anno**;
7. Il deposito preliminare (D15) dei rifiuti da sottoporre a trattamento dovrà avvenire nelle zone indicate nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
8. Per le operazioni di deposito preliminare (D15) del codice EER 160303* verranno utilizzati dei siletti della capacità di circa 1.000 kg;
9. Il siletto contenente il supporto sferico verrà collegato al miscelatore tramite trasporto pneumatico in corrente di azoto;
10. Il ciclo di trattamento D9 dovrà avere un andamento discontinuo del tipo batch: scarico di un siletto nel miscelatore, dissoluzione controllata, trattamento di un secondo siletto, e così via;
11. I siletti dovranno essere mantenuti integri; la società dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei siletti ammalorati ed alla bonifica degli stessi prima dell'eventuale allontanamento per lo smaltimento;

12. I siletti devono avere caratteristiche di resistenza e di tenuta tali da evitare qualsiasi dispersione o fuoriuscita del rifiuto nell'ambiente esterno;
13. Tali siletti dovranno essere stoccati in apposite aree pavimentate;
14. Le eventuali emissioni diffuse devono essere captate ed inviate ad idoneo sistema di abbattimento prima dell'emissione in atmosfera;
15. La fase acquosa dovrà essere avviata alla vasca di processo e successivamente al trattamento di IFM;
16. Altri rifiuti solidi e liquidi eventualmente derivanti dalla attività autorizzata, devono essere posti in deposito temporaneo e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative ambientali;
17. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree degli impianti di trattamento, denominato TR2, e dei depositi preliminari, denominati DP2 e DP3, completamente pavimentate, senza soluzione di continuità attraverso l'esistente rete di raccolta, dovranno essere convogliate al trattamento di IFM;
18. Eventuali spandimenti che accidentalmente si dovessero verificare nei depositi preliminari dovranno essere convogliati attraverso la rete di raccolta principale al trattamento di IFM;
19. La Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per lo smaltimento finale, siano in possesso delle regolari autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi.;
20. L'attività di deposito preliminare e trattamento deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
21. Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio costantemente efficienti nel rispetto della normativa vigente in materia;

22. Le emissioni devono essere contenute entro i limiti di legge;
23. E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 187 del Dlgs 152/06 e smi di miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
24. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
25. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
26. Da parte della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento;

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso con pec alla società, al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa geol. Gabriella Dugoni

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.